

## ADEMPIMENTI

---

### ***Versamento della tassa di vidimazione dei libri entro il 16 marzo***

di Luca Mambrin

Archiviato l'invio della comunicazione annuale dati Iva o della dichiarazione Iva ci troviamo subito a far fronte alle prossime scadenze fiscali. Entro il prossimo **16 marzo**, infatti, oltre alle ordinarie scadenze Iva, i contribuenti devono far fronte anche al versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2016**.

I soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le S.p.a., le S.r.l. e le S.a.p.a ad **esclusione** delle

- società cooperative e
- società di mutua assicurazione,

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della **tassa di concessione governativa** di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione** e le società sottoposte a **procedure concorsuali** la C.M. **108/E/1996** ha precisato che tali soggetti sono **comunque tenuti al versamento** sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali **non sarebbero soggette all'obbligo** di pagamento dalla tassa le società di capitali dichiarate fallite.

Come invece precisato nella **R.M. 411461/1990** sono **esonerati** dal pagamento della tassa i consorzi che non assumo la forma di società consortili.

In caso di **trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa **non è tenuta ad effettuare un altro versamento** in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'**ammontare** della tassa dovuta dipende dal valore **del capitale sociale o del fondo di dotazione** al 1 gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore** o uguale ad € 516.456,90;

- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è **superiore** ad € 516.456,90.

Come detto per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante **al 1 gennaio** dell'anno; pertanto **non assumono** rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1 gennaio 2106, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2017.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- **il versamento per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a:

AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONI LIBRI SOCIALI,

prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;

- **il versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro il **16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (IRES ed IRAP) e **può essere compensato** nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24.

Come precisato poi nella **R.M. 170/E/2000** i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. 641/1972.

È possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento. Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il codice tributo "678T", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ".

Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia, che secondo una parte della dottrina **la corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 471/1997, **pari quindi al 30% dell'importo dovuto**. Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.